



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

N. 850/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla positività al virus SARS-Cov-2 del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>

Ministero dell'Interno



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio Relazioni Sindacali

Prot.: 0001514 del 23/12/2020 Entrata Cod. Amm. m_it

Data: 23/12/2020 17:03:01



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITA'	<u>SEDE</u>
AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA'	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

AL SERVIZIO DI PSICOLOGIA ROMA
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI
COORDINAMENTO SANITARIO LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO
ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI
PIANIFICAZIONE ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

Pervengono a questa Direzione Centrale richieste di parere circa le determinazioni da assumere in merito alle richieste con cui i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato (RLS), che ad oggi sono quelli designati dalle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale, chiedono che vengano loro comunicati i dati numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato, talora associati ad altre informazioni a vario titolo correlate al tema del contagio da COVID-19 come la posizione lavorativa del dipendente, le procedure di quarantena in atto e tanto altro riferito specificamente al tema della prevenzione.

Va premesso che per espressa previsione dell'art. 50, lettera e), del D.Lgs. n.81/2008, il RLS ha diritto di ricevere "... *le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali*".

Scopo della disposizione è assicurare al RLS la conoscenza di informazioni indispensabili e necessarie al fine di assicurare al datore di lavoro una consulenza ed un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

servizio costruttivo riguardante i temi e le scelte inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento ai casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-Cov-2), l'obbligo del datore lavoro di adempiere alla loro comunicazione al RLS sussisterebbe, a termini di legge, qualora fossero disponibili casi accertati come tali all'esito del procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio dell'infermità o lesione fisica contratte a causa del servizio prestato¹.

In assenza di siffatta tipologia di informazioni giuridicamente riconducibili alla nozione di infortunio sul lavoro nei termini vigenti per il personale della Polizia di Stato, il datore di lavoro non ha obblighi di comunicazione da adempiere nel senso richiesto dal RLS, da tanto derivando che il diritto di informazione dal medesimo vantato incontra un limite nella materiale indisponibilità dei dati richiesti.

Vero è, d'altro canto, che il RLS svolge un ruolo consultivo, di verifica e di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e, per espressa previsione normativa², la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, intese, entrambe, come metodo di condivisione di tutte le fasi che caratterizzano la prevenzione in termini di analisi e individuazione dei rischi e delle misure, di programmazione e di gestione del rischio.

E' in occasione della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, sede deputata ad un confronto sostanziale sul tema della sicurezza, che l'RLS ha diritto di ricevere per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria³ effettuata dal medico competente, unitamente alle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Invero, se la normativa interna riconosce il diritto del RLS di ricevere i dati numerici afferenti alla positività del personale della Polizia di Stato nella sede di confronto indicata dalla norma, individuando nel medico competente il referente privilegiato nella trattazione di tali informazioni, si ritiene che, qualora i medesimi dati siano chiesti al datore di lavoro, la relativa richiesta possa essere riscontrata anche da quest'ultimo, veicolando la risposta d'intesa con il medico competente, sia pure al di fuori della sede di confronto indicata dalla norma, al fine di mantenere un costante rapporto collaborativo ed informativo con tale figura della sicurezza nell'attuale emergenza epidemiologica che richiede unità di intenti.

¹ DPR. n. 461/2001

² Art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008

³ Art. 25, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

Chiaro che, trattandosi di dati anonimi collettivi, la loro comunicazione anche nell'ambito dell'applicazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro non incontra limiti normativi in materia di protezione dei dati personali⁴.

Tuttavia, coerentemente con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in sede di risposta a quesiti sullo specifico tema⁵, i dati relativi ai casi di contagio devono essere trasmessi in forma anonima ed in modalità aggregata, avendo cura di omettere ogni altra informazione che, consentendo di risalire indirettamente all'identità dell'interessato, possa determinare una violazione di dati personali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ciprani

⁴ Considerando 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "... I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca."

⁵ L'Autorità ha chiarito che il diritto nazionale non prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare i nomi dei contagiati al RLS.